

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

la **LEGA NAVALE ITALIANA** (d'ora in poi **L.N.I.**), con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI, domiciliato per la carica presso la sede della LNI.

E

la **ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION** (d'ora in poi **ISYBA**) con sede in Latina, Via dell'Agorà – 04100, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12174420153, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente, Ing. Massimo MALASPINA, domiciliato per la carica presso la sede della ISYBA;

di seguito indicate congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

La L.N.I.:

- fondata a La Spezia nell'anno 1897, ai sensi degli articoli dal 65 al 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art. 14 della Legge 14 novembre 2005 n. 246, è Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, le conoscenze dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di rispettiva competenza;
- svolge servizio di pubblico interesse a norma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni e integrazioni;
- si ispira ai principi dell'associativismo, sanciti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa Legge;
- promuove e sostiene la pratica del diporto degli sport marinareschi e delle attività di navigazione concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
- promuove e sviluppa corsi di formazione professionale nel quadro delle vigenti normative;
- promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- è dotata di un'organizzazione e di una struttura che la vede presente con oltre 250 Sezioni e Delegazioni, capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale, attraverso le quali opera per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;



- per lo svolgimento delle attività istituzionali opera di concerto con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con le Federazioni del C.O.N.I. tramite i gruppi sportivi delle Sezioni, ivi costituiti;
- i gruppi sportivi delle Sezioni sono riconosciuti dal C.O.N.I. quali Associazioni Sportive che svolgono attività nei vari settori dello sport nautico in particolare: vela, canottaggio, canoa e attività subacquee;
- promuove da anni iniziative indirizzate a rendere accessibile a tutti le attività svolte dalle proprie Sezioni e Delegazioni, con particolare attenzione alle attività per i disabili a livello sportivo e amatoriale utilizzando specifiche imbarcazioni e contando anche sullo spirito di iniziativa di molte Strutture Periferiche che si sono dotate di banchine e mezzi di sollevamento per agevolare le operazioni di imbarco;
- organizza, tramite le proprie Sezioni e Delegazioni, in collaborazione con la F.I.V., regate, di classe e non, a livello locale e nazionale per disabili (Campionato italiano HANSA 303, Una vela senza esclusi, etc.);
- con deliberazione n. 120 del 1° marzo 2016, ha costituito un proprio Centro Culturale Legale Nautico (di seguito denominato CCLN-LNI) avente come scopo la gestione di attività di formazione, assistenza e consulenza legale nel settore marittimo del diporto nautico;
- il CCLN-LNI quale Centro Culturale specializzato negli aspetti legali connessi con la corretta fruizione del mare e del demanio marittimo svolge le proprie funzioni fornendo sia ai Soci della L.N.I. che a tutti coloro, anche non soci, che vogliono usufruirne i seguenti servizi:
 - Consulenza, attraverso pareri legali forniti da esperti in diritto marittimo su problematiche giuridiche relative la nautica da diporto ed eventuale assistenza legale;
 - Formazione attraverso corsi di specializzazione e aggiornamento professionale in materia di diritto della nautica da diporto;
 - Camera arbitrale, con sede centrale a Roma, che opera su scala nazionale avvalendosi delle opportune sedi nelle tre macro aree Nord, Centro e Sud.

L' ISYBA:

- costituita in data 28 maggio 1997 è una Associazione apolitica nazionale unitaria delle persone fisiche iscritte al ruolo dei Mediatori Marittimi operanti sia nel settore mercantile che in quello della nautica da diporto, nonché delle imprese che operano nel settore "Servizi alla Nautica";
- giusta quanto previsto dall'art. 2 del proprio Statuto ha il compito di:
 - accertare e diffondere la conoscenza delle leggi e delle consuetudini che regolano la professione di Mediatore Marittimo e l'esercizio della relativa attività, nonché di assumere iniziative tendenti alla difesa della categoria;
 - favorire la crescita professionale dei Soci tramite la realizzazione di attività culturali anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, nonché la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e materiale didattico;
 - studiare e attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la formazione del Mediatore Marittimo e l'esercizio dell'attività professionale dei Soci sia in Italia sia



- all'estero, anche organizzando convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione o con la partecipazione a fiere e manifestazioni di interesse per i Soci;
- svolgere le funzioni arbitrali e di conciliazione nelle controversie tra Soci;
 - provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle categorie in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalla legge e dai regolamenti o sia richiesta o ammessa;
 - diffondere modelli contrattuali standard ai propri Soci relativi alla nautica da diporto;
 - collaborare con Associazioni di categoria nazionali ed internazionali.

CONSIDERATO CHE

le Parti hanno un reciproco interesse a cooperare, nell'ambito delle rispettive competenze, per la diffusione delle proprie attività nel campo legale connesso alla corretta fruizione dell'ambiente marino, della nautica da diporto e del demanio marittimo attraverso attività di consulenza, corsi di formazione, rivolti ai futuri operatori, nei vari aspetti inerenti la Nautica da diporto e di Camera Arbitrale. In particolare:

- l'ISYBA intende contribuire alla diffusione delle attività promosse dalla LNI tramite il proprio CCLN, tanto per quanto concerne i corsi di preparazione all'esame di mediatore marittimo del diporto quanto con particolare riferimento al servizio camerale offerto con la Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto;
- la L.N.I. intende cooperare con l'ISYBA per la diffusione delle attività del proprio CCLN in ambito consulenze, formazione e Camera Arbitrale in ambito legale connesso con la Nautica da diporto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 *(Premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 *(Finalità)*

Il presente accordo disciplina le modalità relative alla collaborazione tra la LNI (attraverso il CCLN-LNI) e l'associazione ISYBA, che si impegnano, nel rispetto delle funzioni statutarie e delle competenze rispettivamente assegnate, a collaborare per fini promozionali, divulgativi su temi di comune interesse.

Art. 3 *(Tematiche d'interesse)*



Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a collaborare, senza alcun fine di lucro e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nonché a porre in essere opportune azioni allo scopo di:

- collaborare con le istituzioni al fine di contribuire al processo di stesura della normativa riguardante il comparto nautico;
- elaborare, sostenere e realizzare attività e progetti di cooperazione anche in ragione della capillare presenza territoriale di entrambe le associazioni sul territorio nazionale;
- organizzare Conferenze, Simposi e Seminari su argomenti relativi alla nautica da diporto;
- contribuire all'istituzione di stage formativi in aziende ed imprese del settore, nel contesto dei progetti di alternanza scuola – lavoro, per gli studenti delle scuole medie superiori, nonché di tirocini per i giovani diplomati e laureati;
- concordare l'organizzazione di attività di orientamento lavorativo giovanile a livello territoriale;
- cooperazione a livello territoriale Italiano per la divulgazione di azioni in favore del settore Nautico in generale e per il riconoscimento e la tutela delle professionalità;
- contribuire alla diffusione tra gli operatori del settore dell'Istituto della Camera Arbitrale Nautica Italiana del Diporto presso la Lega Navale Italiana.

Art. 4
(Attuazione)

1. Le Parti:
 - convengono che ciascuna di esse possa partecipare alle attività dell'altra;
 - si impegnano a collaborare per una comune programmazione delle attività di reciproco interesse;
2. Eventuali attività e/o iniziative non previste nel presente accordo, dovranno essere regolamentate mediante specifica intesa scritta tra le Parti; analogamente si procederà per ratificare eventuali modifiche e/o le integrazioni dell'accordo stesso.

Art. 5
(Obblighi e vincoli)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che i propri membri, quando ospitati da una delle due Parti, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, siano tenuti ad uniformarsi ai regolamenti in vigore presso la Parte ospitante e che siano rispettate le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente documento.

Art. 6
(Spese)

Le Parti convengono che il presente accordo sia svolto a titolo gratuito e sia autofinanziato nell'ambito delle attività proprie dell'ISYBA e delle attività di volontariato della LNI. Ciascuna Parte sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

Art. 7

(Divulgazione delle attività)

Ogni iniziativa mediatica, di comunicazione o promozione, conseguente all'applicazione del presente accordo, sarà preventivamente concordata tra le Parti.

Nessuna pretesa di carattere economico potrà essere avanzata dalle Parti, nel contesto di tali iniziative.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – “GDPE”), relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (“Codice in materia di produzione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuali per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection (EDPB).

Art. 9

(Policy di comunicazione)

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente accordo ai propri tesserati, alle proprie Strutture centrali e periferiche a mezzo dei canali di comunicazione ritenuti a tal fine più efficaci.

Le Parti, per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, garantiscono, inoltre, un proficuo sviluppo delle informazioni in merito alle attività e/o progetti di comune interesse.

I dati concernenti le comunicazioni interne ed i contatti con soggetti esterni, pubblici o privati, dovranno essere salvaguardati dalle Parti.

Art. 10

(Disposizioni particolari)

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall’esecuzione del presente accordo, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell’altra Parte.



Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 11
(Referenti)

La corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata dai seguenti referenti, nominati da ciascuna delle due Parti:

- per l'ISYBA, l'Ing. Massimo MALASPINA;
- per il CCNL-LNI, l'Avv. Andrea PETRAGNANI CIANCARELLI.

Art. 12
(Cessione a terzi)

Ciascuna Parte non potrà cedere a terzi, in toto o in parte, il presente accordo, né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, pena la nullità dello stesso.

Art. 13
(Risoluzione dell'accordo)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per avvenire e non incide sulla parte di progetto già eseguito.

La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente accordo.

E' riconosciuta alle Parti la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da inoltrare a mezzo di Raccomandata AR o Posta elettronica certificata (PEC).

Art. 14
(Domicilio delle Parti)

Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe.

Art. 15
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 16
(Controversie e foro competente)

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita, in prima istanza in via amichevole mediante consultazione tra le Parti. Qualora non fosse possibile la composizione della lite il foro competente sarà quella di Roma.

Art. 17
(Revisione)

Il presente accordo potrà essere soggetto a revisione, modifica o integrazione, prima della scadenza, esclusivamente in forma scritta, su richiesta di una delle Parti, previa consenso tra le Parti, ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dell'ISYBA e del CCLN-LNI.

Art. 18
(Entrata in vigore e durata)

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sottoscrizione dello stesso ed avrà una durata di 3 (tre) anni.

In assenza di comunicazioni contrarie si considererà tacitamente rinnovato per ulteriori 3 (tre) anni.

Roma, 25/2/2020

LEGA NAVALE ITALIANA

Il Presidente Nazionale

Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI

ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION

Il Presidente

Ing. Massimo MALASPINA

